

N. R.G. 2605/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
Sezione Civile

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Andrea Gibelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2605/2019** promossa da:

LOREDANA
ALBERTO

rappresentati e difesi dagli avv.

;

ATTORI

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

rappresentati e difesi dall'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato, e con domicilio eletto in Brescia, Via Santa Caterina n. 6;

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per gli opposenti:

Nel merito in via principale:

dichiarare nulla illegittima e/o comunque inefficace e/o improcedibile l'iscrizione a ruolo (numero 2018/900081), reso esecutivo in data 26.11.2018) del credito di cui alle citate cartelle di pagamento n. 064.2019 00008813 42 002 e n. 64 2019 0000881342001, nonché l'emissione e la successiva



notifica delle stesse per le ragioni di cui in narrativa dell'atto di citazione in opposizione, e, in ogni caso dichiarare ed accertare che il Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o l'Agenzia delle Entrate e/o l'Agenzia delle Entrate Riscossione (quale mandataria dell'Agenzia delle Entrate) non vantano il credito portato dalle cartelle notificate n. . 064.2019 00008813 42 002 e n. 64 2019 0000881342001 per la somma di € 135.443,46 nei confronti, rispettivamente, di Loredana e di Alberto e in ogni caso non possono procedere ad esecuzione nei loro confronti per la riscossione del medesimo credito.

In subordine e a tutto volere concedere: previo accertamento del rango chirografario del credito portato dalle cartelle impugnate, ridurre l'importo iscritto a ruolo nella misura non superiore ad € 19.720,94, pari alla percentuale di soddisfo prevista nel concordato omologato.

In ulteriore subordine: ridurre l'importo iscritto a ruolo nella misura non superiore ad € 122.795,40 pari al credito vantato da M.P.S. spa (a cui il Ministero si è surrogato) alla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'avvenuto deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo e, in ogni caso dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di interessi, aggi coattivi e spese di notifica della cartella ammontano a complessivi € 12.648,06.

Con ogni conseguente statuizione e con la rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari, oltre al rimborso delle anticipazioni, dell'imposta di registro e delle spese generali in via forfetaria.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate:

Voglia il Tribunale respingere l'opposizione in quanto inammissibile e comunque infondata per i motivi indicati; con vittoria di spese e onorari.

Per l'Agenzia delle Entrate – Riscossione:

Voglia il Giudice respingere la domanda proposta in quanto infondata; con vittoria di spese ed onorari.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione in data 23/7/19, ritualmente notificato, Alberto e Loredana, residenti in Suzzara, hanno evocato in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Mantova e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Mantova, esponendo:

- 1) di essere soci della società di persone Irrigatori di Alberto e Loredana snc" con sede in Suzzara;
- 2) che, in data 14/12/12, la predetta società aveva sottoscritto un contratto di finanziamento con Banca Monte dei Paschi di Siena spa, complessivamente stipulato per Euro 132.684,00 e di cui era stata erogata la somma di Euro 122.795,40;
- 3) che tale finanziamento era assistito da garanzia dello Stato "CDP Moratoria Sisma" ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 7 e ss. del D.L. n. 174 del 2012 e dell'art. 1, commi 365 ss della legge n. 228 del 2012 in quanto si trattava di finanziamento finalizzato al pagamento dei tributi, contributi e premi assicurativi obbligatori da parte di soggetti danneggiati dal sisma delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 20 e 29 maggio 2012;
- 4) che, successivamente, in data 11/3/15, M.P.S. aveva risolto il contratto di finanziamento e chiesto il pagamento dell'importo di € 122.795,40 ed escusso la garanzia dello Stato;



- 5) che nel frattempo, in data 5/6/15 la Irrigatori di Alberto e Loreddana snc aveva depositato avanti al Tribunale di Mantova ricorso per ammissione alla procedura concordataria e che l'avvenuta presentazione della domanda era stata iscritta in Camera di Commercio in data 8/6/15;
- 6) che, a seguito dell'ammissione da parte del Tribunale e dell'approvazione da parte dei creditori, il concordato preventivo era poi stato omologato con decreto in data 17/3/16 n. 681/2016;
- 7) che, con ricorso del 24/4/16, la Banca Monte dei Paschi di Siena spa aveva promosso reclamo avanti la Corte di Appello di Brescia avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo e che, con decreto n. 3871/2016 del 19/10/16, contro il quale non era stata proposta impugnazione, la Corte di Appello aveva rigettato il reclamo;
- 8) che il credito vantato da M.P.S in forza del citato contratto di finanziamento era stato ricompreso nel passivo della Procedura;
- 9) che, a seguito dell'omologa del concordato, con comunicazione in data 4/6/18, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva informato il Commissario Giudiziale e il Liquidatore Giudiziale della procedura di aver provveduto in data 21/6/16 al pagamento in favore del M.P.S. spa della somma di € 122.795,400 a titolo di escussione della garanzia dello Stato in relazione al finanziamento di cui sopra facendo altresì presente che lo Stato si era surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore e chiedendo quindi di provvedere alla rettifica dello stato passivo sostituendo il Ministero a M.P.S. spa;
- 10) che, in data 31/1/19, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, Agente per la Provincia di Mantova, aveva inviato la propria dichiarazione di credito avente ad oggetto le somme corrisposte dallo Stato in favore di M.P.S. spa oltre ad interessi ed aggi coattivi per un totale complessivo di € 135.443,46;
- 11) che il Liquidatore giudiziale aveva provveduto alla rettifica dello stato passivo della Procedura inserendo la surroga dell'Agenzia delle Entrate;
- 12) che, con comunicazione del 19/4/19, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva informato il Liquidatore giudiziale della Procedura di aver trasmesso la documentazione all'Agenzia delle Entrate la quale aveva effettuato l'iscrizione delle somme dovute al ruolo della riscossione col n. 64 -2018-900081, vistato in data 26/11/18;
- 13) che, successivamente, Alberto e Loredana, in qualità di soci illimitatamente responsabili della società Irrigatori di Alberto e Loredana snc, si erano visti notificare le cartelle di pagamento n. 064.2019 00008813 42 002 (Loredana) e n. 64 2019 0000881342001 (Alberto), oggetto della presente opposizione, e con le quali si intimava il pagamento della somma di € 135.443,46 per recupero somme del finanziamento assistito da garanzia dello Stato ex art. 11 del D.L. 174/2012 evidenziando che le somme richieste erano state iscritte a ruolo col numero 2018/900081 reso esecutivo in data 26/11/18;
- 14) che con le cartelle esattoriali di cui sopra si richiedeva il pagamento di un credito sorto in data anteriore alla Procedura di concordato (e già ricompreso nel passivo della Procedura), in spregio a quanto statuito dall'art. 184 L.F. con conseguente carenza del diritto di procedere in executivis.

Ciò premesso Alberto e Loredana hanno chiesto l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.

Si sono ritualmente costituiti il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.

Con ordinanza in data 25/1/21 è stata rigettata l'istanza di sospensione.

La causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 8/3/22 sulle conclusioni delle parti come sopra riportate precisate dal solo procuratore degli opposenti.

Ciò premesso si osserva quanto segue.



Col primo motivo di opposizione gli opposenti deducono la carenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.

Secondo la difesa degli opposenti si tratterebbe di credito sorto in data antecedente alla presentazione della domanda di concordato e alla sua iscrizione nel Registro delle Imprese, a nulla rilevando in merito alla anteriorità del credito rispetto al concordato, il fatto che lo Stato abbia provveduto al pagamento in favore di M.P.S. in data successiva all'omologa del concordato e si sia in seguito surrogata nei diritti di M.P.S..

Si legge, tra l'altro, nell'atto introduttivo che *“ . . . premesso pertanto che le cartelle di pagamento fanno riferimento ad un credito sorto in epoca anteriore rispetto alla procedura di concordato della società Irrigatori s.n.c. e chiarito che trattasi di credito nei confronti della società in concordato preventivo, si eccipisce l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo (. . .) delle cartelle oggetto di impugnazione e la conseguente illegittimità della notifica delle menzionate cartelle agli attori (notifica prodromica all'instaurazione della fase esecutiva nei confronti degli attori) in quanto effettuate in violazione del combinato disposto degli artt. 168 e 184 L.F.. Si contesta, di conseguenza, la carenza del diritto di parte convenuta a procedere in via esecutiva nei confronti degli esponenti, soci illimitatamente responsabili della società Irrigatori s.n.c., in quanto gli stessi beneficiano dell'effetto esdebitatorio del concordato omologato.”* (v. atto di citazione pagg. 7 e 8).

La tesi non può essere condivisa.

Va subito ricordato che, come si è avuto modo di rilevare con ordinanza 25/1/19, *“nelle procedure concordatarie, l'esdebitazione non ha le stesse caratteristiche di quella prevista nell'ambito della procedura fallimentare (art. 142 e seg. L.F.).*

Invero, nell'ambito della procedura concordataria, l'obbligazione originaria non si estingue e l'effetto esdebitatorio consiste nel venir meno dell'azione per la parte falcidiata.

L'obbligo di cui all'art. 184 L.F. (“il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161”) è, come è stato osservato, l'obbligo a non pretendere l'adempimento se non nei limiti di quanto concordato, a non superare la misura fissata, oltre la quale la prestazione diviene inesigibile, e che si traduce, concretamente, nel venir meno dell'azione per la parte falcidiata.”

Ciò precisato, se è vero che *“la surrogazione nel credito non comporta l'estinzione del debito originario, ma la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, con la sostituzione di un terzo all'originario creditore e senza incidenza sull'aspetto oggettivo del rapporto”*, è anche vero che la surrogazione legale, di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., del condebitore solidale che ha pagato il debito comune nei confronti degli altri condebitori non è esclusa dal diritto di regresso concesso in via alternativa a norma dell'art. 1299 c.c..

Nel caso di specie è stato esercitato il diritto di regresso e, mentre la surrogazione legale è una vicenda successiva, col regresso il condebitore fa valere un nuovo e autonomo diritto sorto a seguito del pagamento.

Non si tratta pertanto di credito sorto in epoca anteriore rispetto alla procedura di concordato.

In subordine gli opposenti hanno dedotto la carenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per violazione dell'art. 2304 c.c..

Sul punto basterà ricordare che al mancato buon esito dell'azione esecutiva può essere equiparata la dimostrazione dell'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il creditore o la verosimile inutilità dell'esperimento dell'azione esecutiva.

Nel caso di specie è provata l'impossibilità del creditore di soddisfarsi sul patrimonio sociale incidentalmente osservando che, in sede di comparsa conclusionale, la difesa degli opposenti non ha ripreso il motivo di opposizione in questione.

Col secondo motivo gli opposenti deducono l'illegittimità dell'importo richiesto nelle cartelle.

Si legge tra l'altro in comparsa conclusionale (pagg. 17, 19 e 20) che *“ . . . come statuito dalla giurisprudenza [7], il credito da regresso ha natura concorsuale (se, come accaduto nel caso esaminato, la garanzia è escussa dopo la presentazione della domanda di concordato) e pertanto*



debbono applicarsi le disposizioni della legge fallimentare in tema di postergazione del credito di regresso e di cristallizzazione della massa passiva al momento dell'apertura della procedura con riferimento al secondo profilo, è noto che nel momento in cui prende avvio il procedimento di fallimento o di concordato, si cristallizzano le masse attive e passive (artt. 42 e 168 L. Fall.). Il patrimonio del debitore viene segregato a favore dei creditori anteriori (art. 184 L. Fall.) rispetto ai quali il concordato è obbligatorio e al contempo si cristallizza la massa passiva nella quale figura il debito chirografario verso la banca erogante: la sorte di quel credito – e cioè l'avvenuta soddisfazione da parte del garante – non può incidere sui diritti preesistenti dei terzi, pena, altrimenti la violazione della disciplina concorsuale. Ai sensi dell'art. 168, comma 3, L.F. (che rende inefficaci, rispetto al concorso, i diritti di prelazione acquistati dopo la pubblicazione della domanda di concordato), la cristallizzazione del patrimonio segue alla pubblicazione del ricorso per concordato o della sentenza dichiarativa del fallimento: è da tale momento che il privilegio de quo non è opponibile ai creditori, pena, altrimenti, l'alterazione del principio della par condicio creditorum. In virtù di quanto esposto, dato atto che il credito in surrogazione e di regresso di controparte è un credito concorsuale, ne consegue che esso non può essere un credito privilegiato, non potendo essergli attribuito rango diverso a quello del creditore principale [9]”.

Premesso che il credito di regresso è credito concorsuale (Cass. Civ. 4/8/17 n. 19609), il motivo è fondato.

Come è stato condivisibilmente affermato: “. . . Sarebbe errato affermare, in termini generali, l'equivalenza e la necessità di identica disciplina tra surrogazione e azione di regresso. Come si è scritto sopra, nulla esclude, per esempio, che il credito di regresso goda di una causa di prelazione di cui non gode il credito principale. Non solo per volontà della legge, ma anche per volontà dei privati, come nel caso in cui il debitore principale conceda al fideiussore pegno o ipoteca a garanzia del credito di regresso (ipotesi esplicitamente prevista e disciplinata per quanto riguarda “gli effetti del fallimento per i creditori”, dal citato art. 63 legge fall.). Peraltro, la pretesa di “Mediocredito Centrale” di vantare nei confronti di . . . un privilegio di cui non godeva il creditore principale non è necessariamente infondata, sulla base della generale disciplina privatistica. Lo è, invece, solo sulla scorta della specifica disciplina della legge fallimentare, applicabile tanto al fallimento quanto al concordato preventivo. E', infatti, a tale più specifico ambito che va riferito, e può essere condiviso, l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “il termine regresso” e il termine “surroga” . . . sono da ritenere tra loro equivalenti; statuizione che permette di ricondurre nell'ambito del concorso anche il credito di regresso, che altrimenti ne sarebbe cronologicamente escluso. La normativa concorsuale contiene due principi incompatibili con la possibilità che nella posizione di un creditore chirografario subentri un altro creditore con rango privilegiato. Il primo principio che sarebbe sufficiente per negare il privilegio a “Mediocredito Centrale” afferma che un creditore di regresso assume sempre una posizione postergata rispetto a quella del creditore originario che non sia stato integralmente soddisfatto Ma anche qualora il coobbligato avesse interamente soddisfatto, dopo la pubblicazione della domanda di concordato, il creditore principale (. . .), ugualmente non potrebbe essergli riconosciuto, in sede concorsuale il privilegio eventualmente attribuito al credito di regresso dalla norma privatistica. Vi si oppone, infatti, il principio di cristallizzazione della massa passiva al momento dell'apertura della procedura (v. ancora Cass. 1/3/12 n. 3216), di cui è espressione, tra gli altri, l'art. 168, comma 3°, legge fall. che rende inefficaci rispetto al concorso i diritti di prelazione acquistati dopo la pubblicazione della domanda di concordato (e che anzi estende tale effetto alle sole ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti). E' appunto in tale più delimitato contesto che si giustifica l'equiparazione giurisprudenziale tra surroga e azione di regresso e, con essa, però, anche la conseguente affermazione che al creditore di regresso non può essere riconosciuto un rango diverso (superiore, ma, dandosi il caso, neanche inferiore) a quello riconosciuto al creditore surrogato” (Trib. Udine 15/4/19 in motivazione).



Le cartelle opposte sono pertanto da ritenere nulle per la parte eccedente € 19.720,94 corrispondente alla percentuale del 16,06% prevista nel concordato omologato restando assorbita ogni ulteriore questione.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M

Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- 1) Accerta e dichiara la nullità delle cartelle impugnate per la parte eccedente € 19.720,94 corrispondente alla percentuale del 16,06% prevista nel concordato omologato;
- 2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Mantova nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 3/6/22.

IL GIUDICE
Dott. Andrea Gibelli

